

Dichiarato in via preliminare inammissibile per difetto di legittimazione l'intervento *ad opponendum* spiegato dal CODACONS e dalla Associazione Articolo 32-97, non essendo stato evidenziato in alcun modo il vantaggio diretto ed immediato o un'utilità, sia pur di riflesso, in favore dell'interventore che sia connessa al provvedimento impugnato e quindi alla reiezione del ricorso;

Precisato che, per le eventuali ulteriori pronunce di rito attinenti alle posizioni processuali dei singoli ricorsi, si fa rinvio al dispositivo definitivo e completo, che verrà pubblicato in sede di deposito della decisione;

Viste le ordinanze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18265 e n. 18266 dell'8 luglio 2019, che hanno riconosciuto sostanzialmente la natura giuridica di pensione dell'assegno vitalizio percepito dagli *ex* parlamentari;

Richiamate le sentenze della Corte Costituzionale n. 822 del 1988, n. 264 del 2012, n. 116 del 2013 e n. 108 del 2019, che hanno dettato diversi requisiti di legittimità per gli interventi riduttivi sulle pensioni;

Accoglie parzialmente i ricorsi esaminati e per l'effetto annulla le disposizioni della deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica n. 6 del 16 ottobre 2018 nella parte:

- in cui prevedono una totale rimozione dei provvedimenti di liquidazione a suo tempo legittimamente adottati e impongono una nuova liquidazione che introduce criteri totalmente diversi, intervenendo così sull'atto genetico del diritto e non sul rapporto, peraltro, anche in contrasto con quanto specificamente previsto dagli articoli 4, comma 1, del Regolamento delle pensioni dei Senatori del 2012 e III delle relative disposizioni transitorie;
- in cui prevedono il ricalcolo dell'ammontare degli importi mediante la moltiplicazione del montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica del senatore alla data di decorrenza dell'assegno vitalizio o del trattamento previdenziale *pro rata*, anziché alla data di decorrenza dell'entrata in vigore della deliberazione n. 6 del 2018;
- in cui prevedono dei coefficienti di trasformazione che determinano sensibili riduzioni, con incidenza sulla qualità della vita, degli importi di minore entità, senza alcun effetto su quelli di importo massimo;
- in cui prevedono criteri di correzione e di temperamento dei risultati del citato ricalcolo e, comunque, non idonei ad eliminare le conseguenze più gravi derivanti dall'applicazione del metodo adottato, come ha già ritenuto con sentenza n. 2 del 22 aprile 2020 il Consiglio di giurisdizione della Camera dei Deputati che ha annullato il comma 7 della deliberazione dell'Ufficio di

Presidenza della Camera dei Deputati, avente identico contenuto del comma 7 della deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica;

- in cui, applicando gli stessi criteri anche ai trattamenti di reversibilità, non tengono conto del fatto che tali trattamenti sono già stati decurtati rispetto agli assegni diretti del 40 per cento e che l'ulteriore riduzione prevista incide gravemente sulla qualità della vita.

Resta di competenza dell'Amministrazione l'adozione di integrazioni e correzioni dell'impugnata delibera, tenuto anche conto che le stesse comportano scelte discrezionali, estranee alla giurisdizione, in ragione delle quali non è risultata possibile una lettura costituzionalmente orientata.

Compensate le spese.